# Microcredito: maggiori plafond e minori limiti per le erogazioni

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulla disciplina del microcredito. In particolare, l’importo massimo finanziabile viene aumentato da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata. Viene inoltre allungato - da 7 a 15 anni - il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento. Vengono infine abrogati i limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito: i potenziali beneficiari possono ora accedere al microcredito senza alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Il **microcredito** è uno strumento di sviluppo aziendale definito come credito di contenuto ammontare, finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale generalmente esclusi dalle erogazioni del canale creditizio ordinario. Si tratta, quindi, di uno “**strumento di credito**” che ha la finalità di rispondere a esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso ai tradizionali finanziamenti bancari.

Il microcredito non si concretizza solo in finanziamenti di ridotto importo ma in una più **ampia offerta di servizi di natura finanziaria e non finanziaria**, caratterizzati:

* dall’attenzione alla persona e dall’accoglienza, dall’ascolto e dal sostegno ai beneficiari sia nella fase di pre-erogazione sia nella fase di post-erogazione del credito;
* dall’impegno nella valorizzazione ed al sostegno del progetto imprenditoriale.

Pertanto, il microcredito ha una forte **valenza etica** oltre che **sociale** ed **economica**; tra l’altro, rappresenta un'opportunità di sviluppo rispettoso delle persone e del territorio, sostiene attività economiche socialmente orientate, in grado di attivare sul territorio dinamiche virtuose e pone attenzione alle iniziative volte creare “valore sostenibile” sviluppando attività non necessariamente orientate a logiche speculative.

Infatti, una finalità essenziale del microcredito è quella della **sostenibilità** delle iniziative, in un contesto di correttezza etica e di responsabilità sociale, così rispondendo alle **istanze ESG** che dovrebbero caratterizzare qualsiasi impresa.

Si tratta di iniziative di soggetti il cui merito creditizio risulta difficile da valutare sulla base dei soli parametri standard degli intermediari finanziari ma che hanno accesso a finanziamenti grazie al microcredito, il cui percorso di analisi tende a contemperare la sostenibilità dell’iniziativa sotto un profilo economico-finanziario con la sostenibilità etica e sociale della stessa iniziativa.

A questo si aggiungono una serie di servizi di natura non finanziaria di tipo “pedagogico”, volti a responsabilizzare il soggetto richiedente ed a favorire un uso consapevole delle risorse finanziarie concesse (il microcredito è sempre un finanziamento e come tale deve essere restituito e non costituisce una erogazione liberale).

## **Le previsioni del T.U. bancario**

L’attuale formulazione dell’art. 111 del TUB. prevede che i soggetti iscritti in apposito elenco possono concedere **finanziamenti chirografari** a:

* professionisti e imprese titolari di**partita IVA** da **non più di 5 anni**;
* professionisti e imprese individuali aventi **fino a 5 dipendenti**;
* **società** di persone, società a responsabilità limitata semplificate, **cooperative** con dipendenti non soci fino a 10 unità;
* imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di **indebitamento fino a 100.000 euro**;

a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti **caratteristiche**:

* di ammontare non superiore a 40.000 euro (aumentabili di ulteriori 10.000 euro, in taluni casi) e non siano assistiti da garanzie reali (il limite era di 25.000 euro prima dell’aumento disposto nel 2020);
* finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
* accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Finanziamenti di “microcredito” possono essere concessi anche a favore di persone fisiche che versano in **condizioni di particolare vulnerabilità** economica o sociale (c.d. “**microcredito sociale**”), purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di diecimila euro, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

## **Il decreto attuativo del TUB**

Con il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le regole attuative dell’art. 111 TUB con particolare riferimento ad alcuni aspetti applicativi.

Tra queste previsioni attuative, vi sono le **finalità delle erogazioni di microcredito**, così riepilogabili:

* all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (i finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario);
* alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
* al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone ed alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
* al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Il decreto attuativo individua anche i **servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio** dei soggetti finanziari, tra cui:

- il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

- la formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

- la formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;

- il supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

- il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

- il supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

- il supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

L'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

## **Le novità della legge di Bilancio 2022**

La legge di Bilancio 2022 interviene a **migliorare e ampliare** la normativa relativa al microcredito, al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese di micro e piccola dimensione nonché a sostenere anche le esigenze di lavoratori autonomi e famiglie.

Intervenendo sull’art. 111 TUB, l’**importo massimo finanziabile** passa da 40.000 a **75.000 euro**, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata.

Altra novità riguarda il **termine massimo** entro il quale può essere **rimborsato** il finanziamento che viene fissato in **15 anni**, rispetto agli attuali 7 (incluso un eventuale periodo di preammortamento).

L’innovazione normativa più rilevante riguarda l'**abrogazione dei limiti patrimoniali** per beneficiare del microcredito; infatti, originariamente, potevano accedervi:

* le imprese con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
* le imprese con ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.